

ESTRATTO
Piano strutturale comunale - PSC - elaborati costitutivi
(Classificazione acustica del territorio comunale)

CAPO VI – REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/1995 e secondo gli indirizzi della Delibera di G.R. n. 45 del 21/01/2002, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C. P.).

Art. 28 - Manifestazioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle **Tabelle 1, 2 e 3** allegate al presente Regolamento.

1. CRITERI DI REGOLAMENTAZIONI E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nell'area individuata dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/00 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella Tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate previste e limiti da rispettare.

Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in Tabella 2 e Tabella 3 (manifestazioni a valenza comunale).

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile Comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi nella tabella 2 allegata, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia di manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario. Il responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Prima dell'adozione da parte dell'Amministrazione comunale, la determinazione e i successivi aggiornamenti di cui sopra dovranno essere sottoposti a parere di ARPA.

Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) $L_{A\text{slow}}$, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

2. PROCEDURA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata della documentazione di cui all'Allegato 3. In questo caso lo

sportello unico provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 4, corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo sportello unico entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

Art. 30 - Criteri di misurazione, controllo e vigilanza

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- L_{Aeq} , come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10 min.; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

- L_{ASlow} , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previsti dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; in particolare il controllo del rispetto dei limiti orari è prioritariamente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, mentre ARPA ha il compito di eseguire gli accertamenti strumentali.

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 31 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

Art. 32 - Adeguamento delle norme e dei regolamenti comunali esistenti

Il presente Regolamento sostituisce le precedenti previsioni comunali in materia di inquinamento acustico ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

ALLEGATI

ALLEGATI AL REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (CAPO VI) E L'ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE sono reperibili al link

[http://www.comune.sala-baganza.pr.it/upload/salabaganza/gestionedocumentale/4.2-ZAC-Norme Tecniche di Attuazione 784 28889.pdf](http://www.comune.sala-baganza.pr.it/upload/salabaganza/gestionedocumentale/4.2-ZAC-Norme_Tecniche_di_Attuazione_784_28889.pdf)